



REGOLAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Approvato con deliberazione n. 202528 del 11/02/2003
e successivamente modificato con D.C.P. n. 1487388 del 03/06/2008



INDICE

Capo I - Principi generali

Art. 1 Finalità	pag. 2
Art. 2 Amministrazione e coordinamento delle guardie ecologiche volontarie	” 2

Capo II - Norme organizzative

Art. 3 Il Servizio provinciale delle guardie ecologiche volontarie.....	” 3
Art. 4 Agenti di vigilanza e di coordinamento.....	” 3
Art. 5 Gli Enti per il coordinamento delle guardie ecologiche volontarie.....	” 4
Art. 6 Organi consultivi e di rappresentanza delle guardie ecologiche volontarie.....	” 5
Art. 7 La Consulta delle guardie ecologiche volontarie	” 5
Art. 8 L'Assemblea Generale.....	” 5
Art. 9 Il Consiglio provinciale delle guardie ecologiche volontarie.....	” 6
Art. 10 Il Rappresentante di gruppo delle guardie ecologiche volontarie.....	” 7
Art. 11 Criteri di organizzazione dell'attività delle guardie ecologiche volontarie.....	” 8
Art. 12 Compiti e doveri delle guardie ecologiche volontarie.....	” 8
Art. 13 Codice Deontologico della guardia ecologica volontaria	” 9

Capo IV - Norme disciplinari

Art. 14 Le sanzioni disciplinari.....	” 9
Art. 15 Richiamo verbale.....	” 10
Art. 16 Richiamo scritto.....	” 10
Art. 17 Sospensione temporanea dal servizio.....	” 10
Art. 18 Sospensione cautelare e revoca della nomina a guardia ecologica volontaria...	” 11
Art. 19 Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari.....	” 12
Art. 20 Procedura per il rilievo ed irrogazione delle infrazioni.....	” 12
Art. 21 Procedura per il ricorso alle sanzioni disciplinari.....	” 12
Art. 22 Sospensione volontaria e decadenza.....	” 13

Capo V – Riconoscimenti e distintivi

Art. 23 Riconoscimenti.....	” 13
Art. 24 Distintivi d'onore e di specialità.....	” 13
Art. 25 Numero e formazione delle guardie ecologiche volontarie.....	” 14
Art. 26 Aspiranti guardie ecologiche volontarie.....	” 14
Art. 26 bis Trasferimenti delle guardie ecologiche volontarie da altre Province.....	” 15
Art. 27 Nomina a guardia ecologica volontaria.....	” 15
Art. 28 Rinnovo del decreto. Decadenza dalla nomina.....	” 16
Art. 29 Dimissioni, congedo e servizio onorario.....	” 17
Art. 29 bis Riammissione.....	” 17
Art. 30 Assegnazione e trasferimenti ai gruppi.....	” 18

Capo VII – Istruzioni generali

Art. 31 Divisa.....	” 18
Art. 32 Tessera di riconoscimento, segni distintivi e materiali.....	” 19
Art. 33 I servizi.....	” 20
Art. 34 Superiore operativo.....	” 21
Art. 35 Specializzazioni.....	” 21
Art. 36 Elenco abilitati alla protezione civile.....	” 21
Art. 37 Fascicolo matricolare	” 22
Art. 38 Copertura assicurativa.....	” 22
Art. 39 Rimborso spese minute, di viaggio ed uso dell'autovettura.....	” 23
Art. 40 Norme transitorie e finali.....	” 24

Capo I - Principi generali

Art. 1 Finalità

1. Il servizio delle guardie ecologiche volontarie della Provincia di Torino è disciplinato dal presente regolamento.
2. Scopi del servizio sono:
 - a) promuovere la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale,
 - b) svolgere attività educative ed informative sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale per favorire la formazione di una coscienza civica attiva;
 - c) garantire l'osservanza delle norme contenute nella l.r. 2 novembre 1982 n.32, del regolamento regionale di attuazione¹, delle altre leggi regionali e delle leggi nazionali che prevedono il concorso delle guardie ecologiche volontarie nella vigilanza o l'attività di accertamento delle violazioni relative, nonché dei regolamenti comunali laddove sia operante una specifica convenzione con la Provincia;
 - d) concorrere alla protezione dell'ambiente, alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni nelle materie di competenza con gli Organi dello Stato, gli Enti pubblici e gli altri soggetti a ciò abilitati dalla legge;
 - e) collaborare con le autorità competenti ad opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ecologico.
3. Nello svolgimento delle attività istituzionali delle guardie ecologiche volontarie va privilegiato l'aspetto preventivo ed educativo

Art. 2 Amministrazione e coordinamento delle guardie ecologiche volontarie

1. Per il raggiungimento delle finalità citate, la Provincia opera di concerto con gli Enti per il coordinamento, collabora con i Comuni e le Comunità Montane, con gli Enti di gestione dei parchi ed aree protette, nonché con Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano per la tutela dell'ambiente e le organizzazioni di volontariato che operano nel settore del benessere e della tutela degli animali
2. Sono Enti per il coordinamento i Comuni, le Comunità montane e gli Enti Parco che instaurano con la Provincia accordi per un apporto logistico ed operativo all'attività delle guardie ecologiche volontarie, nonché funzionale al Servizio provinciale competente alla gestione delle guardie ecologiche volontarie.

¹ Regolamento approvato con D.C.R. del 7/12/83 n.611-10668 e successivamente modificato con D.C.R. del 6/3/1995 n.980-4082

Capo II - Norme organizzative

Art. 3 Il Servizio provinciale delle guardie ecologiche volontarie

1. La gestione amministrativa ed operativa delle guardie ecologiche volontarie è curata da un servizio o struttura analoga dell'Amministrazione provinciale di seguito definito "Servizio provinciale".
2. Il dirigente del Servizio provinciale nomina ² un funzionario quale responsabile provinciale del coordinamento di tutte le attività delle guardie ecologiche volontarie e degli Agenti provinciali, di seguito definito "Responsabile provinciale", che assume per l'espletamento di tali compiti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Per favorire il collegamento con gli Enti per il coordinamento e con i Comuni, il Servizio provinciale si avvale di risorse decentrate sul territorio sulla base dei circondari provinciali.
4. Il dirigente del Servizio provinciale definisce i rapporti collaborativi sull'attività delle guardie ecologiche volontarie con i Comuni, gli Enti parco e altri Enti od organizzazioni indicati al comma 1 dell'articolo precedente a mezzo di specifiche convenzioni da sottoporre all'approvazione della Giunta Provinciale.
5. Le convenzioni individuano oggetto, modalità e durata dell'intervento in modo coerente con gli indirizzi contenuti nel programma provinciale.

Art. 4 Agenti di vigilanza e di coordinamento

1. Il Servizio provinciale delle guardie ecologiche volontarie dispone di personale che ha compiti di vigilanza ambientale.
2. Detto personale, di seguito definito "Agente provinciale", opera preferibilmente su base circondariale e costituisce il raccordo operativo tra la Provincia e gli enti per il coordinamento.
3. Gli Agenti provinciali:
 - a) dipendono dal Responsabile provinciale del Servizio;
 - b) forniscono supporto tecnico giuridico alle attività di vigilanza;
 - c) hanno capacità di intervento in ordine alle violazioni di legge connesse alle materie di competenza e che l'attività delle guardie ecologiche non è riuscita ad evitare;
 - d) partecipano alle riunioni periodiche dei vari gruppi di guardie ecologiche volontarie ubicati nel territorio del circondario di competenza;
 - e) attendono a tutti gli altri compiti affidati dal Responsabile o dal Dirigente del Servizio nel rispetto della categoria di inquadramento.

² Nomina prevista dall'art. 5/1 comma , lett. c) del regolamento regionale di attuazione indicato nella nota precedente

4. Qualora richiesto dalle esigenze organizzative del Servizio, agli Agenti provinciali possono essere affidati con provvedimento del Dirigente del Servizio compiti di coordinamento e controllo delle attività delle guardie ecologiche volontarie.

5. In tali ipotesi agli Agenti provinciali è attribuita, previa verifica di idoneità, la qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente alle materie affidate.

6. Gli Agenti provinciali incaricati delle funzioni di coordinamento:

- a) dirigono e sovrintendono a tutte le attività operative delle guardie ecologiche volontarie sul territorio;
- b) sovrintendono alla programmazione dei servizi delle guardie ecologiche volontarie indicandone le modalità e/o le priorità operative (convenzioni comunali, parchi, ecc., ed altri servizi particolari);
- c) possono autorizzare, anche a modifica dei programmi mensili di servizio, la messa in servizio delle guardie ecologiche in caso di urgenza e per situazioni contingenti non differibili;
- d) ricevono le relazioni di servizio e le note di rimborso spese che trasmettono senza ritardo al Servizio provinciale;
- e) provvedono alle piccole spese di funzionamento del gruppo locale;
- f) esprimono il parere previsto dall'art. 28 sul rinnovo dei decreti prefettizi delle guardie assegnate al circondario di competenza. Il parere per essere favorevole dovrà avere una valutazione positiva sia sulle attività svolte dalla guardia ecologica volontaria che sulle relazioni interne all'organizzazione provinciale ed esterne verso l'utenza;
- g) raccolgono e custodiscono le copie originali dei verbali diretti al Servizio provinciale e si curano di informare le guardie ecologiche sugli aspetti di maggior interesse per la loro attività;
- h) hanno competenza in merito alla trattazione delle notizie di reato, acquisite tramite il lavoro delle guardie ecologiche volontarie.

7. Gli Agenti provinciali ed il Responsabile provinciale, per essere chiaramente individuabili durante le attività di coordinamento dei volontari, dovranno apporre segni esteriori distintivi sulla divisa, individuati con provvedimento del Dirigente competente previa indicazione della Giunta provinciale.

Art. 5 Gli Enti per il coordinamento delle guardie ecologiche volontarie

1. Sulla base degli accordi definiti con il Servizio provinciale, l'Ente per il coordinamento assume per i gruppi di guardie ecologiche volontarie assegnati i seguenti compiti:

- a) determina, sulla base del programma annuale stabilito nella Consulta, gli obiettivi dell'attività;
- b) convoca e presiede con cadenza mensile la riunione delle guardie ecologiche volontarie;
- c) riceve le segnalazioni ed i verbali delle guardie ecologiche volontarie trasmettendoli agli enti o organi competenti e, per conoscenza, al Servizio provinciale;
- d) redige annualmente, entro il 31 gennaio successivo, un consuntivo dell'attività svolta, evidenziando i risultati raggiunti e le risorse utilizzate;

- e) esprime il parere sull'operato della guardia in relazione alla procedura di rinnovo del decreto di guardia particolare giurata;
- f) presta assistenza alle guardie ecologiche volontarie negli interventi concordati sul territorio e nelle scuole.

Art. 6 Organi consultivi e di rappresentanza delle guardie ecologiche volontarie

1. Il Servizio provinciale delle guardie ecologiche volontarie si avvale per la gestione e programmazione delle attività dei seguenti organi:

- a) Consulta delle guardie ecologiche volontarie
- b) Assemblea generale delle guardie ecologiche volontarie
- c) Consiglio provinciale delle guardie ecologiche volontarie
- d) Rappresentante di gruppo delle guardie ecologiche volontarie.

2. Il Servizio provinciale fornisce supporto di segreteria ai lavori degli Organi consultivi.

Art. 7 La Consulta delle guardie ecologiche volontarie

1. La Consulta è composta da:

- i rappresentanti delle guardie ecologiche volontarie
- i rappresentanti degli Enti per il coordinamento
- il responsabile e gli agenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie.

2. La Consulta si riunisce su convocazione del dirigente del Servizio provinciale, che la presiede.

3. Essa ha il compito di:

- a) esaminare le proposte operative ed organizzative formulate sulle linee generali espresse dalla Assemblea generale;
- b) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale della Provincia;
- c) formulare proposte di lavoro da inserire nel programma generale della Provincia;
- d) definire i criteri operativi per l'espletamento dei servizi.

4. Nell'ambito della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro su argomenti specifici.

Art. 8 L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è momento di incontro e di discussione di tematiche di carattere generale riguardanti l'organizzazione e gli interventi sul territorio.

2. All'Assemblea generale partecipano le guardie ecologiche volontarie, gli Enti per il Coordinamento, gli Enti convenzionati, il dirigente del Servizio provinciale, il funzionario responsabile e gli agenti provinciali.

3. L'Assemblea viene convocata una volta l'anno in via ordinaria. Su richiesta di almeno 1/3 delle guardie ecologiche volontarie o della maggioranza dei membri della Consulta può essere convocata in seduta straordinaria, con un preavviso ai partecipanti di almeno 15 giorni.
4. In caso di impossibilità a partecipare è ammessa la delega della guardia ecologica volontaria assente.
5. Ciascuna guardia ecologica volontaria non può essere portatore di più di una delega.
6. L'Assemblea è presieduta dall'Assessore provinciale competente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dirigente del Servizio provinciale.
7. L'Assemblea ha compiti di:
 - esprimere con mozione le linee generali di orientamento sull'attività annuale delle guardie ecologiche volontarie;
 - eleggere i tre componenti del Consiglio provinciale;
 - esaminare tematiche d'interesse generale.
8. Le mozioni dell'Assemblea s'intendono approvate a maggioranza semplice dei votanti presenti.
9. Nell'Assemblea generale hanno titolo al voto le guardie ecologiche volontarie, effettive ed onorarie, e le aspiranti guardie ecologiche volontarie che svolgono tirocinio.

Art. 9 Il Consiglio provinciale delle guardie ecologiche volontarie

1. Il Consiglio provinciale è presieduto dal dirigente del servizio competente ed è composto da tre guardie ecologiche volontarie elette dall'Assemblea generale, fra coloro che hanno almeno 5 anni di servizi e non hanno procedimenti disciplinari pendenti.
2. L'elezione è a votazione unica e a scrutinio segreto. Risultano eletti al Consiglio le tre guardie ecologiche volontarie che hanno riportato il più alto numero di voti. A parità di voti sono elette le guardie ecologiche volontarie con maggiore anzianità di servizio e in subordine di età.
3. Non possono far parte del Consiglio guardie ecologiche volontarie che siano rappresentanti di gruppo o loro vicari, ad eccezione di quanto previsto al comma 8.
4. Il Consiglio è rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti, denominati consiglieri, sono rieleggibili.
5. Il Consiglio fornisce pareri non vincolanti in materia disciplinare, norme comportamentali e riconoscimenti.
6. Il Consiglio si costituisce quale giurì d'onore a richiesta delle parti e, nelle forme che ritiene più opportune, esamina i contenziosi fra guardie ecologiche volontarie.
7. I consiglieri sono tenuti alla massima riservatezza sulle opinioni espresse e sulle

valutazioni del Consiglio. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

8. Il dirigente ha il potere di far decadere dalle proprie funzioni uno o più componenti il Consiglio, nel caso di accertata violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, ovvero per assenza ingiustificata dai lavori per più di due adunanze consecutive. Il provvedimento di decadenza è dato previo contraddittorio con l'interessato ed è espressamente motivato. Sino alla nomina del nuovo componente, le relative funzioni sono esercitate dal responsabile provinciale delle GEV, che subentra con diritto di voto.
9. In caso di rinuncia dopo la nomina o di sopraggiunta causa di incompatibilità, il posto vacante di consigliere viene attribuito alla guardia ecologica volontaria prima fra i non eletti.

Art. 10 Il Rappresentante di gruppo delle guardie ecologiche volontarie

1. Ogni gruppo di guardie ecologiche volontarie elegge, a scrutinio segreto e a votazione unica, fra i suoi membri un rappresentante ed un vicario – rispettivamente il primo e secondo con il maggior numero di voti -. Condizione di eleggibilità per il rappresentante ed il vicario è il non avere procedimenti disciplinari pendenti.
2. La votazione è valida se vi hanno partecipato la metà più uno delle guardie ecologiche volontarie appartenenti al gruppo. Qualora non sia raggiunto il quorum in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti. Non è ammessa la delega.
3. I rappresentanti ed i vicari durano in carica due anni e sono rieleggibili.
4. La rinuncia all'incarico o la sfiducia con voto palese di almeno due terzi delle guardie ecologiche volontarie appartenenti al gruppo rende vacante l'incarico e dà origine a nuova votazione.
5. Il Rappresentante è porta voce delle esigenze e proposte del suo gruppo di guardie ecologiche volontarie e con tale qualità egli:
 - a) partecipa alle sedute della Consulta provinciale ed alle riunioni convocate dal servizio provinciale,
 - b) mantiene contatti diretti con l'Ente per il coordinamento e con l'Agente provinciale di coordinamento,
 - c) informa le guardie ecologiche volontarie sulle novità di servizio,
 - d) formula proposte di piani di lavoro annuale e mensili,
 - e) concorda con le guardie ecologiche volontarie i servizi secondo le indicazioni dell'agente provinciale, dell'Ente di Coordinamento e delle convenzioni stipulate dalla Provincia con i Comuni e le Comunità Montane,
 - f) individua il capo squadra per ogni pattuglia di vigilanza,
 - g) cura la disciplina del suo gruppo e segnala eventuali mancanze delle guardie ecologiche volontarie all'agente provinciale
 - h) è responsabile della custodia del materiale assegnato al gruppo,
 - i) cura la corretta gestione dei locali in uso al gruppo,
 - j) cura le attività amministrative di gestione del gruppo secondo le direttive del Servizio provinciale competente.
6. Il Rappresentante può delegare al Vicario compiti amministrativi, di coordinamento o di rappresentanza.

7. Il Vicario sostituisce il Rappresentante in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
8. Il dirigente del servizio provinciale qualora rilevi che il Rappresentante non adempie correttamente agli incarichi previsti al comma 5, lo sospende dall'incarico e rinvia alle guardie ecologiche volontarie l'individuazione di un altro Rappresentante con le modalità del comma 1. Nelle more dell'individuazione del nuovo Rappresentante ovvero laddove sia necessario riorganizzare il gruppo, il dirigente del servizio provinciale affida temporaneamente al Rappresentante di un altro gruppo i compiti di cui al comma 5.

Art. 11 Criteri di organizzazione dell'attività delle guardie ecologiche volontarie

1. D'intesa con gli Enti per il coordinamento e sulla base delle esigenze territoriali e dei volontari disponibili, il dirigente del Servizio provinciale definisce numero e sede dei gruppi in cui vengono associate le guardie ecologiche volontarie ed il territorio di competenza per le attività istituzionali.
2. Ferma restando la competenza generale estesa a tutto il territorio provinciale, la guardia ecologica volontaria svolge la propria attività di norma nell'ambito territoriale assegnato al proprio gruppo, secondo un programma precedentemente definito.

Capo III - Norme di comportamento

Art. 12 Compiti e doveri delle guardie ecologiche volontarie

1. In servizio la guardia ecologica volontaria deve:
 - svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località secondo il servizio concordato, fatti salvi i casi di urgenza che saranno definiti dal dirigente,
 - operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di pubblico ufficiale, dando sempre precedenza all'aspetto preventivo ed educativo,
 - compilare in modo chiaro e completo le relazioni di servizio ed i verbali, trasmettendoli senza indugio all'Ente di coordinamento,
 - qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento,
 - indossare correttamente la divisa prevista, ove assegnata,
 - usare la massima diligenza nella custodia ed uso dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature in dotazione,
 - partecipare attivamente alle attività formative e di aggiornamento,
 - partecipare attivamente alle riunioni periodiche del gruppo.
2. La guardia ecologica volontaria non può portare durante il servizio armi, anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi per altri titoli. L'infrazione a tale divieto comporta la sospensione temporanea delle funzioni e, in caso di recidiva, la revoca della nomina. Nell'ambito delle aree protette provinciali è ammesso il porto dell'arma da caccia solo nel caso in cui la guardia ecologica volontaria sia comandata di servizio quale selecontrollore, dal servizio provinciale, nel controllo della fauna selvatica.

3. La guardia ecologica non può svolgere attività venatoria nel territorio della Provincia di Torino.³

4. La guardia ecologica volontaria sia in servizio che al di fuori di esso è tenuta a rispettare il codice deontologico indicato al successivo articolo.

Art. 13 Codice Deontologico della guardia ecologica volontaria

1. La guardia ecologica volontaria:

a) svolge i propri compiti sempre mantenendo un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità, trasparenza e cortesia; ha una condotta irreprensibile ed opera con senso di responsabilità; si astiene da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro della Provincia; anche fuori dal servizio mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni,

b) non cerca di imporre i propri valori morali ma propone comportamenti di salvaguardia della natura e promuove la conoscenza dell'ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone con cui entra in contatto,

c) collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita del suo gruppo; prende parte alle riunioni per dare il proprio libero apporto e verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo; evita di fornire od omettere informazioni tali da pregiudicare la leale collaborazione verso il servizio provinciale e le altre guardie.

d) segue le direttive della Provincia assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi; interviene dov'è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che lo gratifica,

e) agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori,

f) si prepara con impegno, aderendo alle iniziative di formazione che vengono svolte dalla Provincia,

g) osserva il segreto d'ufficio e mantiene rigorosa riservatezza su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività,

h) rispetta le leggi nonché il regolamento e le norme di servizio e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato svolto,

i) svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare; è tenuto al saluto nei confronti delle persone con cui entra in contatto per ragioni del servizio svolto; se in divisa il saluto viene reso portando la mano destra alla visiera del berretto,

j) quando è in divisa, ha particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro della Provincia che rappresenta.

Capo IV - Norme disciplinari

Art. 14 Le sanzioni disciplinari

1. La guardia ecologica volontaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e quelli indicati nel codice deontologico, è soggetta alle seguenti sanzioni:

-richiamo verbale

-richiamo scritto

-sospensione

-revoca

³ L. 11 febbraio 1992, n. 157 (1). Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

2. La sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Provincia o per il servizio.

Art. 15 Richiamo verbale

1. Il richiamo orale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza.
2. Il richiamo orale può essere inflitto senza obbligo di rapporto da ogni dipendente del Servizio provinciale con compiti di coordinamento o gestione delle guardie ecologiche volontarie e/o dal dipendente dell'Ente per il coordinamento per le guardie ecologiche volontarie a cui è preposto.
3. La sanzione inflitta va comunicata al dirigente del Servizio provinciale.

Art. 16 Richiamo scritto

1. Il richiamo scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
 - la reiterazione di lievi mancanze,
 - la negligenza in servizio,
 - la mancanza di correttezza nel comportamento,
 - gli illeciti di cui si ha competenza alla vigilanza e controllo,
 - l'inosservanza al codice deontologico.

2. Il richiamo scritto è inflitto dal Responsabile provinciale al quale deve essere rappresentata la mancanza.

Art. 17 Sospensione temporanea dal servizio

1. La sospensione temporanea dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da 1 a 6 mesi.
2. La sospensione temporanea comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento e la comunicazione alla Prefettura, nonché la perdita temporanea dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo previsti nel regolamento, con decadenza automatica dagli incarichi elettivi eventualmente ricoperti.
3. Dell'irrogazione della sospensione temporanea si tiene conto in sede di rinnovo del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.
4. La sospensione temporanea è inflitta nei seguenti casi:
 - a) Violazione, di particolare gravità, delle prescrizioni del precedente articolo;

- b. reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione del richiamo scritto;
- c. inosservanza dei doveri d'ufficio;
- d. abuso d'autorità;
- e. accertata reiterazione di comportamenti vessatori verso i colleghi;
- f. gravi irregolarità in servizio;
- g. uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- h. l'abuso di sostanze alcoliche;
- i. partecipare in divisa o durante il servizio a manifestazioni, di qualunque genere, senza autorizzazione della Provincia ovvero esprimere in divisa o durante il servizio opinioni lesive della dignità di istituzioni o persone, o comunque sconvenienti per il decoro della funzione esercitata.

5. La sospensione temporanea è inflitta dal dirigente del Servizio provinciale, sentito il Consiglio provinciale delle guardie ecologiche volontarie.

6. La nomina a guardia ecologica volontaria è revocata quando la mancanza è particolarmente grave o vi è la reiterazione di infrazioni, per le quali è prevista la sospensione o in presenza di condotta riprovevole, quando alla guardia ecologica volontaria è stata, in precedenza, irrogata una sospensione temporanea.

Art. 18 Sospensione cautelare e revoca della nomina a guardia ecologica volontaria

1. La guardia ecologica volontaria, sottoposta a procedimento penale, quando la fattispecie di reato sia particolarmente grave, viene essere sospesa cautelatamente dal servizio sino alla definizione del procedimento.
2. La sospensione cautelare comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, della divisa e delle altre dotazioni, la comunicazione alla Prefettura, nonché la perdita temporanea dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo nell'ambito degli incarichi rappresentativi previsti nel regolamento, con decadenza automatica dagli incarichi elettivi eventualmente ricoperti.
3. La condanna penale comporta la revoca della nomina a guardia ecologica volontaria.
4. La nomina è altresì revocata nel caso di perdita dei requisiti del decreto prefettizio di guardia giurata o qualora, durante il periodo di validità del decreto prefettizio, viene a mancare uno dei requisiti di cui all'art. 28.
5. La revoca è altresì disposta, senza procedimento disciplinare, qualora sia palesemente accertata la crisi del rapporto fiduciario tra la Provincia ed il volontario. In tale ipotesi il dirigente del Servizio provinciale, esaminati i fatti e previo contraddittorio, vi provvede con atto motivato. La guardia ecologica volontaria può fare ricorso a tale provvedimento al Direttore generale entro i termini e secondo le modalità dell'art. 21. Nelle more del contraddittorio o del ricorso, la guardia è sospesa dal servizio.
6. La revoca della nomina comporta l'impossibilità di riacquisire la nomina, fatto salvo il caso della riabilitazione di cui all'articolo seguente.

Art. 19 Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari

1. La riabilitazione giudiziaria in caso di revoca della nomina a guardia ecologica volontaria per condanna penale consente all'interessato di richiedere l'ammissione al corso di formazione, se bandito.
2. In via amministrativa può essere richiesta dalla guardia ecologica volontaria la cancellazione della sanzione disciplinare dopo un periodo senza sanzioni di cinque anni nel caso di sospensione e di due negli altri casi, sempre che l'interessato abbia dato prova nel periodo di una costante buona condotta.
3. Il dirigente del Servizio provinciale decide sentito il Consiglio provinciale delle guardie ecologiche volontarie.

Art. 20 Procedura per il rilievo ed irrogazione delle infrazioni

1. Il richiamo scritto, la sospensione temporanea dal servizio e la revoca della nomina sono applicate con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto con la prefissione di un termine non inferiore a quindici giorni per far pervenire scritti difensivi o per chiedere di essere personalmente sentito.
2. In ipotesi di infrazione sanzionata con la sospensione temporanea dal servizio o revoca della nomina, il dirigente può avviare l'inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un dipendente. Egli, in qualità di funzionario istruttore, ha il compito di contestare gli addebiti e raccogliere le giustificazioni nei termini di cui sopra, nonché svolgere gli accertamenti del caso presentando entro 30 giorni gli atti raccolti al dirigente con le opportune osservazioni.
3. L'organo competente ad infliggere la sanzione deve tener conto di tutte le circostanze, dei precedenti disciplinari e di servizio.
4. La sanzione disciplinare più grave del richiamo verbale è iscritta nel fascicolo personale della guardia ecologica volontaria.

Art. 21 Procedura per il ricorso alle sanzioni disciplinari

1. Avverso il richiamo scritto, la sospensione temporanea delle funzioni e la revoca dalla nomina è ammesso ricorso del destinatario della sanzione.
2. Il ricorso deve essere presentato in carta libera e nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della sanzione, pena irricevibilità, al Servizio provinciale per l'inoltro all'organo competente alla sua trattazione.
3. Sono organi competenti all'esame del ricorso il dirigente del Servizio provinciale quando il ricorso è avverso la sanzione del richiamo scritto, il Direttore Generale negli altri casi.

4. L'organo competente decide sulla base degli atti del procedimento disciplinare entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Il Direttore Generale può delegare l'esame degli atti e l'eventuale audizione della guardia ecologica volontaria, laddove richiesta nel ricorso, a funzionari diversi da quelli precedentemente incaricati del procedimento disciplinare.

Art. 22 Sospensione volontaria e decadenza

1. La sospensione volontaria è concessa, nei limiti temporali di validità del decreto prefettizio, a richiesta della guardia ecologica volontaria, per gravi e motivate ragioni personali o lavorative ed implica la temporanea sospensione dal servizio per un periodo complessivo, massimo, di due anni ogni cinque di servizio.
2. La guardia ecologica volontaria in qualsiasi momento può rinunciare al periodo di sospensione volontaria accordato previa comunicazione al Servizio provinciale.
3. Qualora al termine del periodo di sospensione volontaria, la guardia ecologica volontaria non rientri in servizio, essa si considererà automaticamente decaduta dalla nomina con conseguente cessazione del servizio.

Capo V – Riconoscimenti e distintivi

Art. 23 Riconoscimenti

1. Alle guardie ecologiche volontarie che hanno fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o attività istituzionale possono essere concesse riconoscimenti per merito di servizio.
2. I riconoscimenti per merito di servizio sono concessi per lodevole comportamento secondo criteri che verranno stabiliti dalla Consulta delle guardie ecologiche volontarie.
3. Entro sei mesi dal comportamento lodevole a cui si fa riferimento, le proposte di riconoscimento sono avanzate dai Rappresentanti di gruppo al dirigente del Servizio provinciale che decide sentito con il Consiglio provinciale delle guardie ecologiche volontarie.
4. I riconoscimenti per merito di servizio sono consegnati agli interessati durante l'Assemblea generale.

Art. 24 Distintivi d'onore e di specialità

1. Alle guardie ecologiche volontarie sono attribuiti distintivi di onore e di specialità secondo criteri definiti dalla Consulta.
2. I distintivi d'onore consistono in attestati di anzianità di servizio e vengono rilasciati per il servizio svolto senza demerito per periodi di:
 - 15 anni medaglia di bronzo
 - 20 anni medaglia d'argento
 - 25 anni medaglia d'oro.

3. I distintivi di specialità vengono rilasciati a seguito di corsi di specializzazione preventivamente definiti.
4. L'attribuzione dei distintivi alle guardie ecologiche volontarie che ne hanno i requisiti, è fatta con cadenza annuale dal dirigente del Servizio provinciale, sentito il Consiglio provinciale delle guardie ecologiche volontarie.
5. Viene inoltre rilasciata una medaglia di commiato alla guardia ecologica volontaria che cessa dal servizio per inidoneità fisica o limiti d'età.

Capo VI – Ammissione, formazione e assegnazione delle guardie ecologiche volontarie

Art. 25 Numero e formazione delle guardie ecologiche volontarie

1. Considerate le esigenze di tutela ambientale e le caratteristiche del territorio provinciale è determinato un contingente numerico di 1 guardia ecologica volontaria ogni 2.000 abitanti per l'area extrametropolitana e di 1 guardia ecologica volontaria ogni 8.000 abitanti per l'area metropolitana.
2. Per area metropolitana s'intende il territorio del comune di Torino e dei comuni ad esso limitrofi o che vi aderiscono.
3. Sulla base dell'organico così determinato, il dirigente del Servizio provinciale propone alla Regione i corsi di formazione per le guardie ecologiche volontarie e stabilisce i criteri organizzativi, operativi e logistici del Servizio provinciale.
4. I corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie ecologiche volontarie sono organizzati e gestiti in collaborazione con il Servizio provinciale competente alla formazione interna.

Art. 26 Aspiranti guardie ecologiche volontarie

1. Il candidato che ha superato l'esame finale del corso di formazione assume la qualifica di aspirante guardia ecologica volontaria.
2. Può partecipare alle riunioni di programmazione delle attività ed agli interventi sul territorio ma senza svolgere compiti che richiedano il possesso della qualità di pubblico ufficiale.
- 2 bis. L'aspirante guardia ecologica volontaria prima del tirocinio deve produrre un certificato medico che attesti l'idoneità al servizio.
3. Il decreto di guardia particolare giurata è richiesto alla Prefettura non appena superato l'esame del corso.
4. Tuttavia esso non è consegnato all'aspirante se non è decorso un periodo di effettivo tirocinio della durata di sei mesi decorrenti dalla data di superamento di tale esame. In tale periodo, l'aspirante deve svolgere almeno otto servizi prestati nei limiti di cui al comma 2.
5. La nomina a guardia ecologica volontaria è subordinata alla idoneità fisica accertata mediante la documentazione di cui al comma 2 bis, è effettuata su parere favorevole

dell'agente provinciale di coordinamento, sentito il Rappresentante del gruppo delle guardie ecologiche volontarie e l'Ente per il coordinamento.

6. Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dal compimento del periodo di tirocinio.

Art. 26 bis Trasferimenti delle guardie ecologiche volontarie da altre Province

1. La guardia ecologica volontaria in servizio in altra Provincia può chiedere il trasferimento presso la Provincia di Torino qualora vi elegga domicilio.
2. Il dirigente del servizio provinciale, sentiti gli uffici regionali preposti, si pronuncia valutati i requisiti di idoneità fisica, i precedenti di servizio, le motivazioni dell'interessato ed acquisiti i pareri del funzionario Responsabile provinciale e dell'Ente di Coordinamento.
3. In caso di accoglimento dell'istanza la nomina è comunque subordinata al rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata ed alla revoca della nomina a guardia ecologica volontaria da parte della Provincia cedente.
4. In tale ipotesi l'obbligo di formazione iniziale della guardia ecologica volontaria viene considerato assolto dalla Provincia di origine come pure quelli relativi alle specializzazioni eventualmente possedute dalla guardia ecologica volontaria, se rientranti nella previsione dell'art. 35.
5. Analogamente si procede per coloro che abbiano ottenuto dalla Regione Piemonte l'esenzione dal corso di formazione sulla base del possesso delle capacità professionali specificatamente richieste alla figura della guardia ecologica volontaria.

Art. 27 Nomina a guardia ecologica volontaria

1. Conclusa la procedura per il rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata e superato il periodo di tirocinio da parte dell'aspirante, il dirigente del Servizio provinciale adotta il provvedimento di nomina a guardia ecologica volontaria e rilascia il tesserino di riconoscimento, i segni distintivi e l'equipaggiamento previsto.
2. Per ragioni di efficienza e coordinamento delle attività di vigilanza la nomina a guardia ecologica volontaria è incompatibile con lo svolgimento nel territorio della Provincia di Torino di analoghe attività volontarie di vigilanza, in campo ambientale, a qualsiasi altro titolo, pur se supportata da decreto di nomina a guardia particolare giurata volontaria.

3. Entro 30 giorni dalla nomina, pena decadenza, la guardia ecologica volontaria deve prestare giuramento ⁴ innanzi al sindaco, o suo delegato, del comune di residenza⁵.

4. La procedura di rilascio e di rinnovo del decreto di guardia particolare giurata è posta a carico della guardia ecologica volontaria.

Art. 28 Rinnovo del decreto. Decadenza dalla nomina

1. L'istanza al Prefetto per il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) compimento del numero minimo di quindici servizi per ciascun anno di validità del decreto prefettizio;
 - b) parere annuale favorevole dell'Agente provinciale di coordinamento;
 - c) giudizio positivo sull'attività annuale della guardia ecologica volontaria redatto dal funzionario Responsabile provinciale sentito l'Ente per il coordinamento;
 - d) certificato medico di idoneità al servizio per la guardia ecologica volontaria ultra settantacinquenne. Il certificato è rilasciato dal medico di fiducia della guardia ecologica volontaria ovvero dal medico convenzionato con la Provincia ed in tal caso le spese relative sono a carico dell'Amministrazione provinciale.
2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti è ostativo al rinnovo.
3. Il giudizio complessivo sull'attività della guardia tiene conto anche della partecipazione ai corsi di aggiornamento ed alle riunioni del gruppo. Laddove i corsi di aggiornamento siano definiti obbligatori dal dirigente del servizio la partecipazione costituisce requisito non derogabile al rinnovo del decreto.
4. Si ha l'automatica decadenza dalla nomina a guardia ecologica volontaria e la cessazione dal servizio nel caso di mancato rinnovo del decreto di guardia particolare giurata ovvero di perdita dei requisiti di cui al comma 1 durante il periodo di validità del decreto prefettizio ovvero per il possesso in qualità di volontario di altro decreto di guardia particolare giurata a qualsiasi titolo acquisito che lo abilita alla vigilanza ambientale nella Provincia di Torino.⁶
5. Le spese di bollo per il rinnovo del decreto prefettizio e per il primo rilascio sono a carico della Provincia

⁴ secondo quanto previsto dall'art. 250 del R.D. 635 DEL 6.5.1940 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza", la formula del giuramento è la seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".

⁵ secondo quanto previsto dall'art.231 del D.lgs. 51 del 18.2.1998 il giuramento è reso innanzi al Sindaco in luogo del Pretore che deve poi attestarne in calce al decreto del Prefetto ai sensi dell'art.250 del R.D. sopra citato

⁶ Ai sensi dell'art. 10 della legge 28/11/2005 n° 246 la validità dei decreti prefettizi è stata portata a due anni dalla data del rilascio

Art. 29 Dimissioni, congedo e servizio onorario

1. In caso di dimissioni volontarie dalla nomina a guardia ecologica volontaria l'interessato deve darne comunicazione scritta al Servizio provinciale. La comunicazione delle dimissioni non ha vincoli di preavviso o forme particolari, essa deve essere però resa in modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.
2. Le dimissioni devono essere precedute o unite alla riconsegna delle divise, del documento di riconoscimento e di tutto il materiale avuto in consegna o in uso a qualsiasi titolo dalla Provincia.
3. La guardia ecologica volontaria ultra settantacinquenne non più idonea al servizio o quella che contrae infermità fisica inabilitante è congedata dal servizio.
4. La guardia ecologica volontaria congedata perde la qualifica di pubblico ufficiale e guardia giurata ma può svolgere servizio onorario e partecipare ad attività educative o manifestazioni in rappresentanza delle guardie ecologiche volontarie.
5. La guardia ecologica volontaria onoraria ha diritto di voto e può essere eletta quale membro del Consiglio provinciale di cui all'art. 9.

Art. 29 bis Riammissione

1. Il cittadino già guardia ecologica volontaria nella Provincia di Torino può presentare istanza motivata di riammissione entro cinque anni dalla perdita della nomina a guardia ecologica volontaria
2. Nel caso la perdita della nomina sia conseguente a dimissioni volontarie il dirigente si pronuncia sull'istanza, valutati i precedenti di servizio, acquisiti i pareri favorevoli del funzionario Responsabile provinciale, degli agenti provinciali e dell'Ente di Coordinamento, nonché i requisiti di idoneità fisica.
3. Negli altri casi il dirigente valuta la domanda, secondo la procedura individuata al comma precedente, e se l'istanza viene ritenuta accoglibile, la sottopone per il parere al Consiglio provinciale delle guardie ecologiche volontarie. Se anche questo parere è positivo la riammissione è possibile ma è comunque condizionata al superamento di un periodo di prova di dodici mesi durante il quale il volontario è parificato all'aspirante ed a lui si applicano le disposizioni dell'art. 26.
4. In tutti i casi la nomina a guardia ecologica volontaria è comunque subordinata al rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.

Art. 30 Assegnazione e trasferimenti ai gruppi

1. La guardia ecologica volontaria è assegnata dal funzionario Responsabile provinciale ad un gruppo, sentito il dirigente del Servizio provinciale.
2. La guardia ecologica volontaria può chiedere di essere trasferita, anche temporaneamente, ad altro gruppo, previo parere favorevole dell'Ente per il coordinamento di destinazione.
- 2 bis Il trasferimento ad altro gruppo della guardia ecologica può essere disposto d'ufficio per esigenze di servizio.
3. I provvedimenti sono di competenza del Responsabile provinciale.

Capo VII – Istruzioni generali

Art. 31 Divisa

1. La divisa delle guardie ecologiche volontarie è autorizzata dall'Ufficio territoriale del governo (Prefettura)⁷.
2. Il dirigente del Servizio provinciale è autorizzato ad apportare alla divisa, previa autorizzazione prefettizia, e alle dotazioni esistenti le modifiche necessarie per adeguarle alle esigenze operative, nei limiti della vigente normativa e delle disponibilità finanziarie.
3. In tal senso egli dovrà tenere conto delle differenze climatiche e operative dei diversi ambiti territoriali di servizio.
4. La guardia ecologica volontaria indossa nei servizi la divisa in dotazione ed esibisce in caso d'intervento la tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia.
5. In casi eccezionali l'agente provinciale, può autorizzare l'uso di abiti personali diversi dalla divisa, fatto comunque salvo l'uso della tessera di riconoscimento per l'identificazione della guardia ecologica volontaria.
6. È fatto divieto di indossare la divisa al di fuori del servizio ad eccezione di partecipazione a cerimonie, manifestazioni o altre occasioni espressamente autorizzate dall'agente provinciale.
7. La guardia ecologica ha facoltà, a sue spese, di acquistare capi di abbigliamento identici a quelli assegnati dal Servizio provinciale, dandone ad esso comunicazione.
8. Alle guardie ecologiche volontarie con meno di un anno di servizio in luogo della divisa può essere temporaneamente assegnata la pettorina ed il berretto. Pettorina e berretto sono altresì assegnati all'aspirante guardia ecologica volontaria per il periodo di prova.
9. Il completamento della vestizione dopo il primo anno di servizio ed il rinnovo dei capi usurati avverrà compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Servizio provinciale.
10. Non possono essere indossati con la divisa capi di abbigliamento o accessori diversi da quelli definiti del dirigente del Servizio provinciale.
11. Tutti i capi di vestiario e gli accessori assegnati devono essere riconsegnati in caso di cessazione del servizio ovvero di sostituzione, con addebito in caso di mancata restituzione.

⁷ Ai sensi dell'art. 254 del RD 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S."

Art. 32 Tessera di riconoscimento, segni distintivi e materiali

1. La tessera di riconoscimento è rilasciata alla guardia ecologica volontaria dopo la nomina.
2. All'aspirante guardia ecologica volontaria è rilasciata una tessera di riconoscimento con le stesse caratteristiche ma di diverso colore e recante la dicitura "aspirante guardia ecologica volontaria".
3. La tessera di riconoscimento deve essere munita di fotografia e consentire l'identificazione del titolare, la sua qualificazione giuridica ed eventualmente le sue competenze specifiche.
4. Le caratteristiche della tessera di riconoscimento sono determinate dal dirigente del Servizio provinciale.
5. I segni distintivi comprendono: stemma delle guardie ecologiche volontarie e distintivo della Provincia di Torino. I segni distintivi sono a corredo della divisa secondo le modalità individuate dal dirigente del Servizio provinciale.
6. È concesso ai gruppi guardie ecologiche volontarie fregiarsi di un drappo rappresentativo, i cui caratteri e forma saranno definiti dal dirigente del Servizio provinciale d'intesa con la struttura della Provincia competente alla comunicazione istituzionale.
7. La Provincia può assegnare alle guardie ecologiche volontarie apparati radioelettrici di debole potenza, apparecchiature ed attrezzature per compiti di istituto e attività di protezione civile.
8. Tutti i materiali di cui sono dotate le guardie ecologiche volontarie vengono loro consegnati a titolo di comodato d'uso gratuito e rimangono pertanto di proprietà dell'Amministrazione provinciale. L'assegnazione può essere a titolo di dotazione individuale o di gruppo. In tale ultimo caso dovrà essere riportato a cura del rappresentante di gruppo su apposito registro la guardia ecologica volontaria che temporaneamente utilizza il materiale e lo stato di conservazione dello stesso.
9. La tessera di riconoscimento, i segni distintivi ed il materiale della Provincia, assegnati in dotazione individuale o comunque in possesso alla guardia ecologica volontaria, devono essere restituiti al momento della cessazione dal servizio. La restituzione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di cessazione del servizio.
10. La guardia ecologica volontaria, nella custodia e conservazione di materiali, mezzi e attrezzature di cui sopra è tenuta ad osservare la massima diligenza. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto al Servizio provinciale e, ove il caso lo richieda, denunciati.

Art. 33 I servizi

1. I servizi devono essere coerenti con le linee di indirizzo definite dalla Consulta e con i programmi operativi stabiliti dal Responsabile provinciale.
2. I servizi vengono coordinati dall'agente provinciale e concordati con il Rappresentante di gruppo e le guardie ecologiche volontarie nella riunione convocata dall'Ente per il coordinamento e da tenersi entro il mese precedente a quello a cui il programma delle attività si riferisce.
3. I servizi sono formalizzati tramite un ordine di servizio portato al seguito della guardia ecologica volontaria. La forma ed il contenuto dell'ordine di servizio è definito dal Servizio provinciale e compilato dal Rappresentante o dall'agente provinciale. Il Servizio provinciale può attuare la modifica dei servizi per esigenze contingenti.
4. Il servizio ha durata minima di 4 ore e può essere ripartito in più turni giornalieri secondo le esigenze di servizio e la disponibilità concordata.
5. I servizi che la guardia ecologica volontaria deve assicurare, durante ogni anno di validità del decreto prefettizio, sono almeno 15 e distribuiti in modo uniforme nel corso dell'anno e con prevalenza di quelli educativi e di vigilanza.
6. Non si considera servizio ai fini del calcolo del numero minimo di servizi da effettuare la partecipazione alle riunioni mensili di programmazione dell'attività con l'Ente per il coordinamento, la partecipazione alle giornate di aggiornamento, a manifestazioni e cerimonie.
7. La prestazione obbligatoria di 15 servizi annui è condizione essenziale per il rinnovo del decreto prefettizio di guardia particolare giurata. Per motivi di sicurezza e di controllo da parte delle Forze dell'Ordine la guardia ecologica volontaria durante il servizio deve essere sempre contattabile via telefono o via radio.
8. La variazione del servizio nella programmazione mensile ha carattere straordinario.
9. La guardia ecologica volontaria che per esigenze personali non prevedibili né procrastinabili è obiettivamente impedita dallo svolgere il servizio programmato mensilmente deve richiedere lo spostamento del servizio o il suo esonero al Rappresentante, che lo comunica tempestivamente all'Agente provinciale di coordinamento.
10. Il rappresentante deve registrare i servizi e le eventuali variazioni, che verranno ratificati dall'Ente per il coordinamento. Successivamente si provvederà a trasmetterli al Servizio provinciale.
11. Ogni attività svolta deve essere indicata nel rapporto di servizio che, unitamente alle note dei rimborsi delle spese sostenute per esigenze di servizio e alle copie dei processi verbali eventualmente compilati, la guardia ecologica volontaria deve consegnare a fine servizio o inoltrare senza ritardo all'Ente per il coordinamento, il quale provvederà alla trasmissione al Servizio provinciale.

Art. 34 Superiore operativo

1. Il servizio avente carattere di vigilanza di norma è svolto da una squadra composta almeno due guardie ecologiche volontarie se diurno e tre se serale o notturno.
2. Per ogni squadra è individuato un superiore operativo, indicato come capo-squadra, che è responsabile del comportamento e delle attività della stessa, nonché delle attrezzature affidate alla squadra e dei rapporti con i cittadini.
3. La designazione è fatta per singolo servizio dal Rappresentante del gruppo, previo parere favorevole dell'agente provinciale, in ragione della tipologia del servizio, delle capacità tecniche ed esperienza di servizio delle guardie ecologiche volontarie che compongono la squadra. In mancanza di designazione vi provvede l'agente provinciale o in subordine le funzioni di superiore operativo spettano alla guardia con maggiore anzianità di servizio.

Art. 35 Specializzazioni

1. Le seguenti funzioni sono svolte dalle guardie ecologiche volontarie che ne facciano esplicita richiesta previo superamento di un corso abilitante:
 - vigilanza ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2006 n.37,
 - vigilanza ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e della legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 in materia di fauna selvatica e di prelievo venatorio,
 - educativa sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale,
 - soccorso pubblico ed interventi in caso di protezione civile,
 - al controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art.19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
2. Eventuali altre tipologie operative previste da altre leggi dello Stato o Regione che richiedano particolare formazione di base saranno analogamente disciplinate da atti dirigenziali.
3. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte sotto lo stretto coordinamento degli agenti provinciali, di cui all'articolo 4, in base a programmi definiti d'intesa con i Servizi competenti della Provincia.

Art. 36 Elenco abilitati alla protezione civile

1. Per l'impiego in attività di protezione civile è istituito presso il Servizio provinciale un apposito elenco delle guardie ecologiche volontarie abilitate a tale attività.
2. L'iscrizione delle guardie ecologiche volontarie in tale elenco è subordinata alla richiesta degli interessati ed alla frequenza dell'apposito corso di preparazione, di cui all'articolo precedente.
3. Per le guardie ecologiche volontarie abilitate a collaborare negli interventi di cui al presente articolo, la Provincia stipula specifica polizza assicurativa per la copertura dei relativi rischi.
4. Le guardie ecologiche volontarie possono essere impiegate in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi calamitosi, anche su richiesta degli Enti per il coordinamento.
5. Per il periodo effettivo di impiego della guardia ecologica volontaria in attività di protezione civile, la Provincia elargisce a titolo di contributo un rimborso al datore di lavoro della guardia ecologica volontaria ovvero alla stessa se lavoratore autonomo.
6. Il rimborso è equivalente o parte degli emolumenti versati legittimamente al lavoratore dal datore di lavoro ovvero del mancato guadagno giornaliero, se lavoratore autonomo, calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente.

7. Detto contributo ha carattere eccezionale, non può essere superiore ad euro 100 (cento) lordi giornalieri per volontario e viene concesso, entro i limiti delle disponibilità di bilancio della Provincia, qualora non intervenga altro rimborso o contributo al datore di lavoro o al lavoratore autonomo dallo Stato, Regione o altro Ente.
8. La richiesta deve essere opportunamente documentata e inoltrata entro un anno dall'impiego.
9. Le procedure di elargizione del contributo saranno individuate dal dirigente del Servizio provinciale previa intesa con gli altri Servizi competenti.

Art. 37 Fascicolo matricolare

1. Per ogni guardia ecologica volontaria a cura del Servizio provinciale è istituito e custodito un fascicolo matricolare in cui vengono annotati e collazionati atti e scadenze relative al servizio, quali: generalità, residenza, gruppo di appartenenza e trasferimenti, auto private usate per servizio, corsi frequentati, specializzazioni conseguite, adesione ad attività di protezione civile, scadenze e rinnovi del decreto di guardia giurata e nomina a guardia ecologica volontaria, posizione di guardia ecologica volontaria onoraria, incarichi svolti, sanzioni ed annotazioni disciplinari, ricompense e riconoscimenti, vestizioni e materiale assegnato, varie.
2. Il fascicolo matricolare è conservato per cinque anni dalla cessazione dal servizio a qualunque titolo sia avvenuta ovvero per le guardie ecologiche volontarie onorarie dalla cessazione di ogni partecipazione alle attività riservate a tale ruolo.
3. Quanto sopra può essere realizzato su supporto informatico purché ne sia salvaguardata la riservatezza.

Art. 38 Copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività di guardia ecologica volontaria è estesa a spese della Provincia per:
 - invalidità temporanea grave;
 - invalidità permanente o morte;
 - spese legali;
 - danni all'autovettura privata utilizzata per ragioni di servizio;
 - rischi connessi all'attività di protezione civile;
 - responsabilità civile verso terzi.

Art. 39 Rimborso spese minute, di viaggio ed uso dell'autovettura

1. Il dirigente del Servizio provinciale definirà, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, le spese minute rimborsabili che la guardia ecologica volontaria ha sostenuto in servizio e per causa di esso, nonché i termini utili per la presentazione delle richieste di rimborso.
2. Nello svolgimento del servizio la guardia ecologica volontaria può utilizzare trasporti pubblici ovvero autoveicolo di sua proprietà ovvero mezzo autorizzato dalla Provincia.
3. L'uso di quest'ultimo deve essere autorizzato dall'agente provinciale e preventivamente segnalato alla Provincia con modalità e tempi che il dirigente del Servizio provinciale individuerà per consentire di provvedere alla copertura assicurativa.
4. Sul veicolo privato la guardia ecologica volontaria obbligatoriamente deve apporre le targhe magnetiche di riconoscimento ricevute in dotazione.
5. Le targhe magnetiche durante il servizio possono essere tolte qualora la vettura sia parcheggiata incustodita o in altre situazioni di ritenuto pericolo per l'integrità del mezzo. Le targhe magnetiche non possono essere utilizzate al di fuori del servizio o su vetture non segnalate al Servizio provinciale.
6. Per l'uso, custodia, conservazione e riconsegna delle targhe si richiama quanto disposto per i materiali all'art. 32.
7. Durante il servizio la guardia ecologica volontaria può condurre autovetture di proprietà provinciale o esservi trasportata.
8. Per l'utilizzo in servizio dell'autovettura privata, preventivamente autorizzata ai sensi del comma 3, la Provincia, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, corrisponde alla guardia ecologica volontaria un rimborso chilometrico pari alla misura di un quinto del prezzo della benzina vigente al momento della prestazione dell'attività.

Art. 40 Norme transitorie e finali

1. È abrogato il Regolamento delle guardie ecologiche volontarie” approvato con delibera del Consiglio provinciale n.296-31451 del 13.1.1998. Entro sei mesi dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni è consentito alla guardia ecologica volontaria che ne abbia interesse chiedere l’applicazione della nuova disciplina normativa anche su atti divenuti definitivi da non oltre due anni. Nelle more della elezioni previste dal regolamento e per un periodo massimo di un anno dalla sua entrata in vigore, il dirigente è incaricato di nominare i membri degli organismi rappresentativi precedentemente non esistenti ovvero dimissionari
2. Le guardie ecologiche volontarie che all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art.28 siano in possesso in qualità di volontario di altro decreto di guardia particolare giurata a qualsiasi titolo nell’ambito della Provincia di Torino hanno 30 giorni di tempo per restituire tale decreto. Scaduto tale termine si applica la decadenza d’ufficio in mancanza di comunicazione di avvenuta restituzione del decreto di cui sopra.
3. Il divieto di cui all’art.12 comma 3 si applica alle guardie ecologiche volontarie nominate successivamente all’entrata in vigore del nuovo testo. Per le guardie ecologiche volontarie già in servizio il divieto si applica nell’ambito del territorio del gruppo in cui espletano servizio.